

European Group Consulting
Studio Associato
Rag. Commercialisti – Revisori Legali
Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

Circolare nr. 02/2024

In collaborazione con il Centro Studi di SEAC

Ai sig.ri Clienti

Loro sedi

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bonus psicologo <i>Decreto Ministero Salute 24.11.2023</i>	È stato pubblicato sulla G.U. 10.1.2024, n. 7 il Decreto che individua il termine di presentazione della domanda “nonché l'entità e validità” del c.d. “Bonus psicologo”. In particolare è previsto che: la domanda può essere presentata annualmente tramite l'apposita piattaforma INPS; il beneficio deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda
Tariffe ACI 2024 <i>Comunicato Agenzia Entrate 22.12.2023</i>	È stato pubblicato sulla G.U. 22.12.2023, n. 298 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2024 per: determinare il fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati; individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.
Decreto “Milleproroghe” <i>DL 30.12.2023, n. 215</i>	È stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente, tra l'altro: - il differimento al 31.12.2024 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari; - la proroga di 1 anno del termine per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis” per i quali l'importo è determinabile soltanto nella dichiarazione dei redditi.
Conguaglio seconda rata IMU 2023 <i>Comunicato MEF 12.1.2024</i>	In base a quanto previsto dalla Finanziaria 2024: - esclusivamente per il 2023 le delibere / regolamenti IMU si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel Portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul Portale stesso entro il 15.1.2024; - se dall'IMU calcolata in base ai nuovi atti e quella versata entro il 18.12.2023 risulta una differenza a debito, l'importo dovuto va versato, senza sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024, mentre se risulta una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

COMMENTI

IL NUOVO CALENDARIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "*Delega al Governo per la riforma fiscale*", con il D.Lgs. contenente disposizioni "*in materia di **procedimento accertativo***" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del **concordato preventivo biennale** (CPB).

Nel corso dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari sono state evidenziate una serie di osservazioni, recepite nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024.

Per l'**applicazione del CPB** l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito** d'impresa / lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**. Per i **contribuenti forfetari**, in via sperimentale, la proposta è **limitata ad una annualità**.

Fase 1 - procedure informatiche di ausilio

Entro l'1.4 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **2024**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 15.6**.

Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta

Utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente **invia i dati all'Agenzia** per la definizione della proposta di concordato.

Fase 3 - formulazione della proposta

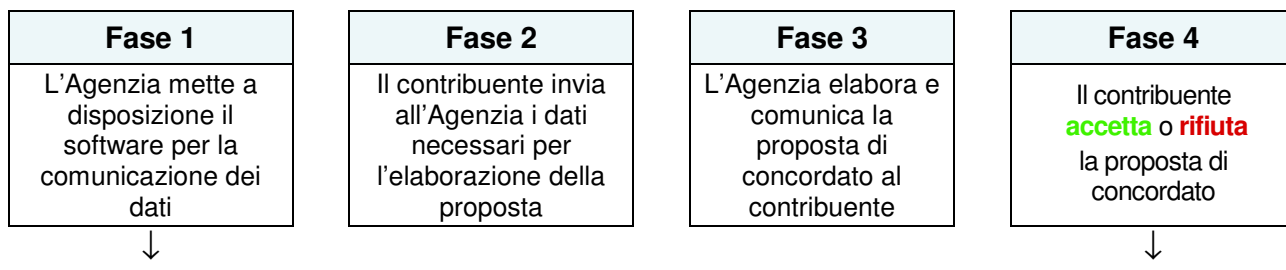
La **proposta di concordato è elaborata e comunicata** dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici.

La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Fase 4 - adesione / diniego alla proposta

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2024).

Il (nuovo) calendario del concordato preventivo **per il 2024** è quindi così individuato.



European Group Consulting Studio Associato

Rag. Commercialisti – Revisori Legali

Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

Entro il
15.6.2024

Entro il
15.10.2024

L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **produce la cessazione del concordato**.



Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569** (compresi i soggetti forfetari), è previsto il **differimento dal 30.6 al 31.7** del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, **senza alcuna maggiorazione**.

SOGGETTI ISA

Possono accedere al CPB per il biennio 2024 – 2025 i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta (2023) **non hanno debiti tributari** ovvero **hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. Rispetto al testo approvato in via preliminare, nel testo definitivo è stata **soppressa la limitazione** dell'accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità fiscale **almeno pari a 8**.

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** (in particolare i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari **obblighi contabili / dichiarativi**).

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:

- **plusvalenze / minusvalenze**;
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali**.



Il **reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000**. In caso di associazioni professionali il limite è **ripartito tra gli associati** in base alle relative quote di partecipazione.

Reddito d'impresa oggetto di concordato

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare**:

- **plusvalenze / sopravvenienze attive**, nonché **minusvalenze / sopravvenienze passive**;
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** ovvero in **società / enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

European Group Consulting Studio Associato

Rag. Commercialisti – Revisori Legali

Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti



Il reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a € 2.000**. In caso di snc / sas / srl trasparenti il limite è **ripartito tra i soci** in base alle relative quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive**. Il valore della produzione netta **minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000**.

Effetti del concordato ai fini IVA

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

SOGGETTI FORFETARI

Nel testo definitivo è previsto che, per i **soggetti forfetari** l'adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, **per il 2024 è limitata ad una sola annualità**. Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

Non possono accedere al concordato i soggetti che:

- hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta**;
- **non possiedono il requisito** previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024** (mod. REDDITI 2025).

Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario**.

Reddito oggetto di concordato

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi previdenziali** dovuti per legge.

I **maggiori / minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori**.

SCADENZARIO
Mese di Febbraio

Venerdì 9 febbraio

BONUS PUBBLICITÀ 2023	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della " <i>Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati</i> ", riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023.
------------------------------	---

Venerdì 16 febbraio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"	• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2023 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2023 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2023.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della quarta rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS

European Group Consulting

Studio Associato

Rag. Commercialisti – Revisori Legali

Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

	commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., collaboratori occasionali).
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2023 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2024.

Martedì 20 febbraio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2023.
---	---

Lunedì 26 febbraio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

Mercoledì 28 febbraio

INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data va comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2024.
BONUS ACQUA POTABILE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per il c.d. "bonus acqua potabile" relativo alle spese sostenute nel 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
ROTTAMAZIONE QUATER	Versamento terza rata di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione quater". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 4.3.2024.

Giovedì 29 febbraio

IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto
--	--

European Group Consulting Studio Associato

Rag. Commercialisti – Revisori Legali

Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

	trimestre 2023.
IVA STAMPATI FISCALI	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2023 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: - ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2023 (soggetti mensili); - al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).
IVA MOD. IVA 2024 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico del mod. IVA 2024 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: - ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2023 (soggetti mensili); - al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
STAMPA REGISTRI CONTABILI	Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2022 da parte di imprese / lavoratori autonomi. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni" è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI	Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni", in alternativa alla conservazione, è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014.
CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014.
INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.